

XVIII legislatura

A.S. 2167:

**"Conversione in legge del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, recante misure
urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici"**

Aprile 2021
n. 216



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2167: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"». NL216, aprile 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Capo I Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2.....	1
Articolo 1 (<i>Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado</i>)	2
Articolo 3 (<i>Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2</i>)	3
Articolo 4 (<i>Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario</i>)	4
Articolo 5 (<i>Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale</i>).....	6
Capo II Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del Servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.....	7
Articolo 6 (<i>Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19</i>).....	7
Articolo 7 (<i>Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 69</i>)	12
Articolo 8 (<i>Termini in materia di lavoro e terzo settore</i>)	13
Articolo 9 (<i>Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale</i>) .	14
Capo III Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	15
Articolo 10 (<i>Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici</i>)	15
Articolo 11 (<i>Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019</i>)	18

CAPO I
**MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN
MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-COV-2**

Articolo 1

(*Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*)

Il comma 1 dispone l'applicazione (salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto-legge) per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021 delle misure previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021.

Il comma 2 prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. È stabilito che i ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19/2020.

Il comma 3 conferma l'applicazione di alcune vigenti disposizioni. In primo luogo, mantiene fermo che nelle more dell'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio attuativi delle misure restrittive di contenimento dell'epidemia (misure enumerate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020), possano essere emanate ordinanze di carattere contingibile e urgente del Ministro della salute (ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978), in casi di "estrema" necessità e urgenza e per situazioni sopravvenute, con efficacia limitata fino all'adozione di un nuovo sopraggiungente D.P.C.M..

Il comma 4 dispone che per il periodo 7-30 aprile 2021 si applichino in ogni caso le misure da zona rossa (come definita tale ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera c) del decreto-legge n. 33 del 2020) anche nelle regioni e province autonome nelle quali venga accertata una incidenza settimanale cumulativa dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile. Le regioni e province autonome interessate dall'applicazione delle suddette misure sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020. La disposizione così recata riproduce e protrae (si da coprire il periodo dal 7 al 30 aprile 2021) analoga previsione dettata (per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile) dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 30 del 2021.

Il comma 5 prevede (per il medesimo lasso temporale dal 7 al 30 aprile 2021) che i presidenti delle regioni e delle province autonome possano disporre in autonomia l'applicazione delle misure da zona rossa – nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive (tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, richiamato dal comma 1) – nelle seguenti ipotesi: a) nelle province nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree nelle quali la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini "alto rischio di diffusività" o induca "malattia grave".

Il comma 6 prescrive limitazioni – per il periodo 7-30 aprile 2021 – per gli spostamenti verso le abitazioni, nelle regioni e province autonome in zona arancione. È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata "abitata". Siffatto spostamento è consentito solo una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00. Lo spostamento è consentito nel limite di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi. Possono aggiungersi i minori infra-quattordicenni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale, nonché le persone disabili o non autosufficienti

loro conviventi. L'ambito territoriale di applicazione è il Comune. Siffatto spostamento non è consentito nei territori nei quali si applichino le misure stabilite per la zona rossa.

Il comma 7 disciplina le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio recate dall'articolo 1, prevedendo che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla legge n. 35 del 2020).

La RT certifica che le misure in esame hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo con la RT circa il tenore di mero rilievo ordinamentale delle disposizioni richiamate dalle norme in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado)

Il comma 1 stabilisce che dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. È stabilito che la disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci, prevedendosi che la stessa sia invece consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. È stabilito che i provvedimenti di deroga debbano essere motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

Il comma 2 prevede che nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Si precisa che nelle zone "gialla" e "arancione" le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone "gialla" e "arancione" le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Il comma 3 dispone che sull'intero territorio nazionale, resti sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

La RT conferma che la norma reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

Certifica che la disposizione assicura sull'intero territorio nazionale lo svolgimento in presenza, dal 7 al 30 aprile 2021, dell'attività didattica ed educativa fino al primo

anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, senza possibilità di deroghe da parte dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e dei Sindaci, precisando che le predette deroghe sono consentite solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità, dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

Precisa che, nei restanti commi 2 e 3, si conferma l'attuale disciplina per le restanti istituzioni scolastiche della didattica in presenza o a distanza, a seconda delle zone (rossa, arancione o gialla) cui si fa riferimento.

Conclude assicurando che le misure in esame hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo con la RT circa il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 3

(Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

Il comma 1 esclude, per i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020, la punibilità quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

La RT afferma che la presente disposizione speciale si rende necessaria nell'attuale contesto emergenziale per supportare il personale sanitario addetto alla somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 nella loro ordinaria attività e consentire il regolare svolgimento della campagna vaccinale senza creare allarmismi tra la popolazione e aggravare la posizione di professionisti ed operatori del settore dediti al loro lavoro e già seriamente provati dall'impegno profuso durante la pandemia. La RT evidenzia poi che la norma ha efficacia retroattiva, in quanto disposizione più favorevole o "*in bonam partem*", attesa la finalità di equiparare il trattamento dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della stessa. La RT conclude sottolineando che la disposizione, che interviene sui profili della responsabilità penale del personale addetto alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV 2, ha carattere ordinamentale e procedurale, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti connessi alla

norma potranno essere fronteggiati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

Il comma 1 dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

Il comma 2 stabilisce che solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Il comma 3 prevede che entro il 6 aprile 2021 ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmetta l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

Il comma 4 stabilisce che entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Il comma 5 dispone che, ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di 5 giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda

sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Il comma 6 stabilisce che, decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2.

Il comma 7 prevede l'immediata comunicazione della sospensione di cui al comma 6 all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Il comma 8 prevede che, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisca il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il comma 9 stabilisce che la sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il comma 10 dispone che, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (adozione del lavoro agile per i soggetti fragili), per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce, i soggetti rientranti nella fattispecie di omissione o di differimento di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Il comma 11 prevede che, per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti rientranti nella fattispecie di omissione o di differimento di cui al comma 2 adottino le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto interministeriale entro il 21 aprile 2021.

Il comma 12 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che le statistiche riguardanti la diffusione in ambito nazionale dell'epidemia da SARS-CoV-2 rendono del tutto evidente che l'unica possibilità di affrontare l'emergenza sanitaria sia quella di raggiungere l'immunità di gregge prima possibile, estendendo la vaccinazione su scala sempre più ampia e accelerando fortemente la campagna ed i tempi vaccinali. Nel quadro delineato diviene, quindi, di primaria necessità che coloro che sono adibiti alla cura e salute delle persone, nonché alla prevenzione delle malattie, devono essere salvaguardati dal rischio di contrarre l'infezione, soprattutto quando svolgono la loro attività professionale, proprio per consentire di adempiere al meglio i loro compiti tanto in ambito pubblico che privato.

La rilevanza della tutela della salute è in tal senso ambivalente e si esplica sia nella tutela individuale della persona che nella tutela generale della collettività: da ciò discende la previsione di imporre (tramite norma primaria in linea con il principio di riserva di legge di cui all'articolo 32 della Costituzione) l'obbligatorietà del vaccino

anti COVID-19 all'intera platea dei professionisti sanitari, come individuati dalla legge n. 3 del 2018 e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, sia che svolgano la propria attività in strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, sia che operino in farmacie o parafarmacie e studi professionali o in altri enti pubblici e privati. Tale previsione si collega ad uno dei compiti precipui del potere legislativo di esclusiva competenza statale che è chiamato a disporre in materia di principi fondamentali quale, per l'appunto, quello della tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione), che deve essere garantita ad ognuno nelle stesse forme e con le stesse modalità attraverso misure omogenee a livello nazionale.

Dopo una dettagliata descrizione del contenuto dell'articolo, la RT conclude affermando che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero fornite delucidazioni in ordine all'assenza di oneri per l'articolata procedura di comunicazioni e controlli prevista dall'articolo, ultronea rispetto a quella ordinaria, a carico di regioni e province autonome, aziende sanitarie locali, datori di lavoro. Anche se la presenza di personale sanitario non disposto a sottoporsi alla vaccinazione potrebbe determinare risparmi di spesa in termini di mancate retribuzioni, si chiede se sia stata effettuata una stima della quota di personale che non si vaccinerà, al fine di valutare le possibili ripercussioni sulla funzionalità del sistema sanitario, anche alla luce delle attuali criticità, dovute alla pressione esercitata dalla diffusione della pandemia.

Articolo 5

(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1-*quinquies* del decreto legge n. 172 del 2020:

- la lettera a) sopprime nella rubrica le parole "ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali";
- la lettera b), inserendo il comma 2-*bis*, prevede che, quando la persona in stato di incapacità naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1 (ovvero il consenso alla vaccinazione), siano svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato;
- le lettere c), d) ed e) estendono anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non sono ricoverate in RSA o in strutture analoghe, la procedura recata dai commi 3 (acquisizione del parere dei parenti, accertamento dell'utilità del vaccino ed espressione in forma scritta del consenso), 5 (comunicazione al giudice tutelare competente per territorio) e 7 (comunicazione all'interessato e al suo rappresentante, tramite pec, del decreto del giudice di convalida del consenso espresso dall'amministratore di sostegno), atteso che finora la normativa per il consenso dei soggetti in stato di incapacità naturale era stata stabilita soltanto per coloro che si trovano ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali o similari.

La RT afferma che, come l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 172 del 2020, la disposizione in esame ha natura ordinamentale, recando la disciplina della manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. Ad eventuali oneri amministrativi e finanziari da essa prodotti si provvede sulla base delle risorse stanziate dalle singole amministrazioni senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. In aggiunta, si rileva come il comma 2-*bis*, disegnando un meccanismo semplificato per l'individuazione dell'amministratore di sostegno (e alternativo rispetto a quelli previsti dal libro I del codice civile), permette di escludere che vengano impiegate a tali fini importanti risorse finanziarie e personali dell'amministrazione della giustizia.

Al riguardo, pur prendendo atto del carattere sostanzialmente ordinamentale delle norme, finalizzate alla individuazione del soggetto cui compete prestare il consenso dell'incapace naturale non ricoverato nel quadro del piano vaccinale straordinario, appare utile acquisire dei chiarimenti. In particolare, stante la verosimile, cospicua numerosità della platea in esame, andrebbe, da un lato, chiarito come si intende in concreto rendere effettiva la disposizione (potendosi ragionevolmente ipotizzare che in linea di massima saranno i parenti dell'incapace naturale ad effettuare la scelta e a prenotare la somministrazione per suo conto e che non viene previsto un meccanismo per l'individuazione degli incapaci naturali) e, dall'altro, assicurato che, in presenza di un'accettabile grado di adesione alla disciplina ora prevista, il direttore sanitario, anche avvalendosi della possibilità di delegare ad un terzo soggetto tale compito, possa effettuare gli adempimenti previsti senza oneri a carico della finanza pubblica e senza pregiudicare l'adempimento delle sue funzioni ordinarie, il cui corretto svolgimento è a sua volta necessario anche per evitare riflessi sulla finanza pubblica.

Inoltre, andrebbe assicurato che sia possibile da parte degli uffici giudiziari esperire le attività di convalida e comunicazione nei limiti temporali previsti, potendo avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Articolo 6

(*Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19*)

Il comma 1, lettere da a) a g), è volto a prorogare, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria

In particolare, con le lettere da a) a c), sono prorogate le disposizioni già dettate dagli articoli 23, 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 137 del 2020 per consentire la trattazione in forma semplificata e

prevalentemente da remoto dei procedimenti civili e dei procedimenti penali, in ogni stato e grado, e per prevedere la sospensione dei giudizi penali, con conseguente sospensione della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare, quando le relative udienze debbano essere rinviate per impedimenti delle parti legati al Covid-19. La lettera d) proroga l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 137, di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.) e la disciplina speciale concernente il deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi dai suddetti atti. La medesima lettera specifica che il malfunzionamento del portale del processo penale telematico costituisce condizione per la restituzione nel termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica.

La lettera e) proroga la disciplina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo nella vigenza dell'emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 137.

La lettera f) interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile, prorogando le disposizioni che prevedono che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse.

La lettera g) modifica l'art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 137 prorogando l'efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario.

Il comma 2 interviene – sempre in materia di giustizia contabile - sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo la proroga fino al 31 luglio 2021, delle misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

Il comma 3 apporta alcune modifiche al codice di giustizia contabile concernenti i termini per la proposizione dell'appello e la disciplina del deposito degli atti di impugnazione.

La RT sulle lettere a), b), c) e d), certifica che le disposizioni ivi previste si inseriscono nel solco degli interventi urgenti per garantire contemporaneamente la funzionalità dei servizi della giustizia di cui al decreto-legge 137/2020 – nel quadro del più ampio progetto organizzativo e gestionale in atto – e il raggiungimento di obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di tutela per tutti i soggetti e gli operatori del settore giustizia coinvolti nei procedimenti civili e penali, attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da COVID-19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale, evitando così di creare situazioni di affollamenti e copresenze anche nelle cancellerie giudiziarie oltre che nelle aule di udienza.

Si prevede pertanto di prorogare, fino al 31 luglio 2021 e nel pieno rispetto della certezza del diritto e delle tutele giurisdizionali, il ricorso a modalità digitalizzate e da remoto di svolgimento dei processi, che si collocano nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.

Rappresenta, al riguardo, che si intendono prorogare tra le misure ritenute opportune durante la gestione dello stato emergenziale causato dal COVID-19, quelle che risultano appropriate e valide in ambiti temporali successivi, anche per migliorarne la fruizione e la funzionalità da parte degli operatori della giustizia, in grado di assicurare il compiuto svolgimento dei processi civili e penali mediante l'ulteriore sperimentazione della modalità di deposito telematico degli atti e documenti nelle

diverse fasi dei procedimenti civili e penali e della partecipazione alle udienze in ogni stato e grado, attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, idonee a salvaguardare il principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

In particolare, si fa riferimento, quanto al servizio di deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, al deposito di atti e documenti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Si prevede inoltre che, al fine di garantire l'ordinario gettito per l'erario, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 T.U. delle spese di giustizia, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma, siano assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Si consente, altresì, fino al 31 luglio 2021, il deposito telematico degli atti nel corso delle indagini preliminari presso gli uffici del pubblico ministero di memorie documenti e istanze nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministero della giustizia.

Poi, con riferimento alla fase di conclusione delle indagini preliminari, si consideri, infatti, la particolare tempistica di deposito degli atti di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3, c.p.p. per i quali è chiarito che il deposito telematico è consentito 24 ore su 24 al fine di evitare che eventuali disfunzioni tecnologiche possano ostacolare o rendere difficoltoso la piena esplicazione del diritto di difesa dell'imputato nel corso del processo e, in caso di malfunzionamento del Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, la verifica e l'accertato malfunzionamento, attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati che ne dà comunicazione sul medesimo Portale deve intendersi come caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale e, pertanto, come condizione per la restituzione in termini del prevenuto.

Lo stesso o il suo difensore, possono ripresentare il documento per formalizzare il deposito secondo le modalità riportate ovvero attraverso il deposito cartaceo laddove sia attestata la disfunzione, modalità comunque consentita dall'autorità giudiziaria per ragioni specifiche ed eccezionali che abbiano impedito il deposito telematico.

Vengono prorogate, sempre al 31 luglio 2021, le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello le quali consentono che, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, di procedere, sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il P.M. facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Le norme in esame, inerenti l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 176 del 2020, vengono estese e, pertanto,

prorogate al 31 luglio 2021, anche ai procedimenti di appello aventi ad oggetto le ordinanze in materia di sequestro preventivo e i decreti di revoca del sequestro, di cui dall'articolo 322-bis c.p.p., venendo questi procedimenti ricompresi tra quelli menzionati al comma 7 del citato articolo 23-bis, proprio per allineare anche l'appello delle misure cautelari reali alla disciplina dello stesso mezzo di impugnazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali – che già il codice di procedura penale prevedeva, con il richiamo, contenuto nell'articolo 322-bis, comma 2, ultima parte c.p.p. – alle disposizioni dettate dall'articolo 310 c.p.p.

Anche le previsioni straordinarie sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, inserite nell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, sono prorogate fino al 31 luglio 2021.

Si dispone che fino al 31 luglio 2021 la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei detenuti debba avvenire, con il consenso delle parti e ove possibile, attraverso collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si interviene, inoltre, in tema di colloqui a distanza, prorogando sempre sino al 31 luglio 2021 la possibilità di ricorrere a tale modalità di colloquio, con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, compresi anche i minorenni, prevedendone lo svolgimento a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal decreto legislativo n. 121 del 2018.

Poi, con particolare riferimento ai collegamenti da remoto, assicura che gli stessi potranno essere garantiti mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2021, alla Missione Giustizia- UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Azione "*Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari*" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di euro 8.661.419 per il 2023; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Azione "*Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari*" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 842.491 per gli anni 2021 e 2022 e 442.491 euro per l'anno 2023; nonché UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e

dei servizi – Azione: “*Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia*”, nel capitolo di bilancio 1501 “*Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti*”, pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, “*Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersetoriale –Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersetoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi*”, p.g. 8 “*Informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria*”, pari ad euro 137.067.963 per l’anno 2021, ad euro 112.746.603 per l’anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l’anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l’innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell’intera amministrazione della giustizia.

Certifica, infine, che, per quanto premesso, la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sulla lettera e) ribadisce che la norma proroga al 31 luglio 2021 le misure previste fino al 30 aprile 2021 dall’articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, in materia di svolgimento del processo amministrativo.

Conferma che come evidenziato nella RT del citato decreto-legge n. 137 del 2020 la previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute negli articoli 84, comma 5 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e nell’articolo 4 del decreto-legge n 28 del 2020.

Nel periodo emergenziale la Giustizia amministrativa ha applicato dette disposizioni e sono state celebrate numerose udienze da remoto in tutti gli uffici giudiziari del Paese. Assicura che la Giustizia amministrativa già dispone di tutta la tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, *personal computer*, piattaforma *Microsoft Teams*, ecc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio.

Certifica che l’attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.

Anche per quanto riguarda la giustizia contabile e il processo tributario, afferma che si tratta unicamente di norme di ordine ordinamentale e pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 3 certifica che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto reca mere disposizioni correttive al codice di giustizia contabile, necessarie al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi.

Al riguardo, alla luce delle considerazioni e dei dati finanziari riguardanti gli stanziamenti che risulterebbero interessati dello stato di previsione del dicastero della Giustizia iscritti, per il 2021 e 2022 nel bilancio vigente, dettagliatamente riportati dalla RT, nonché nel presupposto che la proroga in esame possa trovare attuazione, potendo a tal fine gli organi dell'Amministrazione giudiziaria avvalersi delle sole risorse umane e strumentali ivi già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, a fronte dell'analitica indicazione degli stanziamenti, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in ordine alle disponibilità libere da impegni già formalizzati o in via di perfezionamento, ivi risultanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,

Per quanto riguarda gli organi della Giustizia amministrativa, considerata l'autonomia di bilancio di tale plesso, rammentando quanto previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbe richiesto un quadro di sintesi degli stanziamenti previsti nel bilancio 2021/2023 della Giustizia amministrativa recanti le risorse a valere delle quali gli effetti della proroga in esame, troveranno copertura.

Sulla giustizia contabile, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo sul contenuto della disposizione oggetto di proroga con la norma in esame¹, dal momento che il dispositivo si accompagnava ad una specifica clausola di invarianza, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità prescrive che, in presenza di siffatte clausole, la RT debba sempre contenere l'illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva praticabilità, nonché valutazione circa l'impatto delle disposizioni rispetto alle risorse umane e strumentali già previste nel bilancio della Corte dei conti ai sensi dalla legislazione vigente. Si rammenta, in proposito, che anche tale Organo di giustizia, al pari alla Giustizia Amministrativa, è dotato di autonomia finanziaria e contabile.

Articolo 7

(*Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 69*)

L'articolo prevede stabilisce che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti può disporre un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto qui in conversione (e quindi entro il 28 settembre 2021).

La RT dopo aver descritto la norma conclude assicurando che la disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dell'ordine professionale dei giornalisti, non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi, compresi gli interventi di natura informatica, saranno sostenuti nell'ambito del bilancio del consiglio dell'ordine.

¹ Nota di lettura n. 177, pagina 59.

Al riguardo, premesso che l'Ordine dei giornalisti non è considerato, al pari degli altri ordini professionali, nel novero delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale (SEC2010), non ci sono osservazioni.

Articolo 8

(Termini in materia di lavoro e terzo settore)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, prevede la proroga dal 31 marzo al 31 maggio 2021 delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo n. 468 del 1997, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, avviate, nelle diverse regioni coinvolte (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), sulla base dell'articolo 1, comma 446, della legge n. 145 del 2018.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge n. 145 del 2018, al fine di consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, proroga dal 31 marzo fino al 31 maggio 2021 i contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 468 del 1997, stipulati nella regione Calabria.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere relativo al comma 2, pari a 5 milioni di euro per i mesi di aprile e maggio 2021, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 4, modificando il comma 8-bis dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, consente anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 (enti del terzo settore nel periodo transitorio, che per l'anno 2020 erano considerati nell'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020) di disporre, al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l'anno 2021, di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee, anche mediante modalità telematiche.

La RT, in relazione al comma 1, rappresenta che le procedure ivi richiamate consentono di assumere i lavoratori anche in deroga, fino al 31 maggio 2021, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. Esclude tuttavia che dalla disposizione scaturiscano oneri ulteriori, in quanto per tale platea è già previsto un finanziamento strutturale ad opera del comma 497, primo periodo, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006.

In relazione ai commi 2 e 3 la RT ricorda che la spesa in esame (5 milioni per i mesi di aprile e maggio) si aggiunge all'ulteriore spesa di 7,5 milioni di euro (già coperti) stanziati per il primo trimestre del 2021. Inoltre sottolinea che il Fondo sociale per occupazione e formazione, a seguito del rifinanziamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 41 del 2021, presenta le necessarie disponibilità.

In relazione al comma 4, infine, la RT, dopo aver illustrato la finalità della disposizione, correlata all'emergenza epidemiologica, ne evidenzia il contenuto ordinamentale, afferente all'organizzazione di enti di diritto privato, per cui dalla norma non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la disposizione di cui al comma 1 non determina un'estensione della platea di soggetti da assumere rispetto a quanto già previsto dalla legislazione previgente, limitandosi a prorogare di 2 mesi il periodo dell'espletamento delle correlate procedure di assunzione, e che resta invariato l'ammontare delle risorse all'uopo destinate, come rifinanziate dall'articolo 1, comma 496, della legge n. 160 del 2019, a valere sulle quali le assunzioni sono finanziate, non vi sono osservazioni da formulare sul comma 1.

In relazione al comma 2, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che la quantificazione dell'onere per la prevista proroga di 2 mesi è coerente con la stima relativa alla precedente, ultima proroga (dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021), recata dal comma 10 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 183 del 2020, sulla quale non erano stati formulati rilievi². Nulla da osservare sulla copertura individuata dal comma 3, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le occorrenti disponibilità e un sufficiente grado di modulabilità.

Si conviene infine con la RT in ordine alla natura ordinamentale della disposizione di cui al comma 4.

Articolo 9

(*Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale*)

Il comma 1 differisce, per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 (per l'adozione da parte delle regioni in condizioni di squilibrio finanziario in ambito sanitario dei provvedimenti necessari al risanamento, previa diffida del Presidente del consiglio dei ministri) al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio (per l'adozione dei provvedimenti idonei, comprensivi dell'aumento delle aliquote IRAP e dell'addizionale IRPEF, da parte del commissario ad acta, in caso di inadempimento da parte delle regioni; in caso di inadempimento anche del commissario ad acta a far data dal 31 maggio si applica il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo e le citate aliquote fiscali vengono stabilite al loro livello massimo), ovunque ricorra, è differito al 15 luglio.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, anche se alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, non erano ascritti specifici effetti finanziari, essa individua un

² Infatti, la quantificazione di 7,5 milioni citata anche dalla RT in relazione al primo trimestre 2021 era in linea con quanto stimato in occasione dell'introduzione di norme di analogo tenore. Infatti, l'onere previsto per il primo trimestre 2021 corrispondeva, su base annua, all'onere di 30 milioni di euro contabilizzato in sede di introduzione dell'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge n. 145 del 2018.

meccanismo volto a favorire un sollecito rientro in una situazione di riequilibrio finanziario per le regioni che presentano disavanzi sanitari. Appare pertanto evidente che il differimento, per quanto contenuto in 1,5 mesi, nell'adozione degli idonei provvedimenti correttivi potrebbe determinare, *ceteris paribus*, un prolungamento della situazione di squilibrio finanziario, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica, sulla cui entità sarebbe necessario un approfondimento.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Articolo 10

(*Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici*)

Il comma 1, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, dispone in via strutturale che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, prevedano – anche in deroga alla disciplina vigente dettata dal D.P.R. 487/1994 e dalla L. 56/2019 recanti norme in merito allo svolgimento dei concorsi pubblici – le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo:

Alla lettera a), che nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, la procedura si svolga attraverso l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

Alla lettera b) che la procedura concorsuale si svolga attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

Alla lettera c), che la procedura preveda una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti al fine – analogamente alla prova preselettiva spesso prevista sinora – dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli, inclusi i titoli di servizio, e l'eventuale esperienza professionale possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

Il comma 2 stabilisce che in base al numero di partecipanti e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, le medesime amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate – con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del D.L. 34/2020 che prevede a tal fine l'utilizzo di ogni struttura, pubblica o privata, nonché l'individuazione delle sedi anche sulla base della provenienza geografica dei candidati – e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Il comma 3 prevede che fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, attualmente previsto sino al 30 aprile 2021, la disposizione in commento introduce alcune norme transitorie per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) o successivamente a tale data, volte a consentire lo svolgimento dei concorsi pubblici sospesi a causa dell'emergenza sanitaria in atto. È stabilito che nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività, le suddette pubbliche amministrazioni: prevedono l'utilizzo dei predetti strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente (primo periodo); possono prevedere (secondo periodo): l'utilizzo di sedi decentrate; la fase di

valutazione dei titoli – dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione – in deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 per le procedure concorsuali, che prevede l’obbligatorietà di tale fase di valutazione; limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 per le procedure concorsuali, che prevede l’obbligatorietà della prova orale. È inoltre previsto che nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, le pubbliche amministrazioni richiamate possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale posta dal comma 1, ferma restando l’obbligatorietà delle altre modalità previste a regime dalle lettere b) e c) del medesimo comma 1, ossia l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione.

Il comma 4 prevede una procedura "semplificata" anche per l’assunzione di personale a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, autorizzate dalla normativa vigente (art. 1, co. 179, della L. 178/2020), nel limite massimo di 2.800 unità, al fine di garantire la definizione e l’attuazione interventi di politica di coesione nell’ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Il reclutamento del suddetto personale – a cui provvede il Dipartimento della funzione pubblica anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA e del possibile ricorso a sedi decentrate – per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie e gli enti pubblici non economici, avviene mediante concorsi pubblici unici, come stabilito dall’art. 4, co. 3-quinquies, del D.L. 101/2013 relativamente al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni ai predetti soggetti; i concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica che si avvale a tal fine della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione RIPAM), nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Per le restanti amministrazioni pubbliche (diverse da quelle centrali) è prevista la facoltà, non l’obbligo, di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM, ai sensi dell’art. 35, co. 5, del D.Lgs. 165/2001. La procedura concorsuale semplificata prevede una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, anche ai fini dell’ammissione alle successive fasi e il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale; una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Tale procedura avviene in deroga alla previsione che subordina l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi (ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali) alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco (ex art. 34, co. 6, del D.Lgs. 165/2001); al divieto di procedere a nuove assunzioni senza il previo espletamento delle procedure di mobilità collettiva (ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001); alla disciplina vigente dettata dal D.P.R. 487/1994 e dalla L. 56/2019 recanti norme in merito allo svolgimento dei concorsi pubblici. Per esigenze di coordinamento, viene abrogato l’art. 1, co. 181, della L. 178/2020 contenente disposizioni analoghe a quelle contenute nel comma 4 in esame.

Il comma 5 stabilisce che le predette misure si applicano anche alle procedure concorsuali volte all’assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto), che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione. Tale applicazione può avvenire anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l’attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

Il comma 6 stabilisce che le commissioni esaminatrici dei concorsi possano essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La

commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 prevede che le previsioni della norma in commento si applicano, come detto, alle procedure concorsuali indette dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, e anche a quelle indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), prevista dall'articolo 35, comma 5, del medesimo D.Lgs. 165/2001.

Il comma 8 esclude dal campo di applicazione della norma il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001- tra cui i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia – che rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

Il comma 9 prevede che dal 3 maggio 2021, la disposizione in commento consente lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico che coordina gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitari (di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630).

Il comma 10, alle lettere a) e b), modificando l'articolo 259 del decreto-legge n. 34/2020 reca una disposizione estende talune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi previsti per le FFAA e le Forze id Polizia nonché per i Vigili del Fuoco, anche all'amministrazione penitenziaria e all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità. La norma è posta per il tempo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021.

Il comma 11 differisce al 30 aprile 2021 il termine di vigenza delle graduatorie del personale del ministero della giustizia, il cui scorrimento è autorizzato per l'assunzione complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale dalla legge di bilancio 2021. Dette assunzioni sono autorizzate al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati.

La RT conferma che il dispositivo reca misure varie per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici

L'articolo non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto i concorsi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, l'utilizzo di sedi decentrate e di procedure non contestuali di cui al comma 2 e sottocommissioni con relativo presidente di cui al comma 6, sono avviati solo se i connessi oneri trovano copertura nelle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni che procedono al reclutamento.

Le restanti disposizioni sono di natura ordinamentale.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in particolare, riguardanti i commi 2 e 6, posto che le norme prevedono che all'attuazione delle disposizioni ivi previste le Amministrazioni interessate dovranno provvedervi in ogni caso nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Quanto alle altre disposizioni, ritenuto il tenore ordinamentale delle medesime, nulla da osservare.

Articolo 11

(Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019)

Il comma 1 autorizza lo svolgimento della prova scritta del concorso per 310 posti di magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. La disposizione demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.

Il comma 2 prevede l'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva (ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000) sulle condizioni previste dal decreto di cui al comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Il comma 3 dispone prevede – derogando a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 160 del 2006 – che la Commissione di concorso debba essere nominata nei trenta giorni (secondo la disciplina vigente il termine è di dieci giorni) che precedono quella di inizio della prova scritta. Ciò al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19.

Il comma 4 afferma che nei dieci giorni che precedono lo svolgimento della prova scritta la commissione esaminatrice è chiamata ad individuare e rendere pubblici i criteri per la valutazione dei testi, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.

Il comma 5 reca quindi una disciplina specifica per la prova scritta del concorso per magistrato ordinario bandito con il DM del 29 ottobre. La prova scritta consiste – per questa volta – nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due materie tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo (art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 160 del 2006) individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.

Il comma 6 dispone che nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Il comma 7 precisa che salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi precedenti, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in conversione.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria. In particolare per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT conferma che il dispositivo reca misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019

Evidenzia *in primis* che l'intervento normativo in esame prevede, a causa del perdurante periodo di emergenza sanitaria che si sta vivendo, una diversa strutturazione organizzativa del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2019 attraverso l'individuazione di una nuova modalità operativa idonea a garantire contemporaneamente il diritto dei partecipanti all'espletamento della prova scritta e il diritto all'incolmabilità di tutti soggetti coinvolti nell'organizzazione e nel funzionamento della procedura concorsuale.

Al fine di assicurare nonostante l'attuale situazione pandemica che non arretra, la possibilità di svolgere le prove scritte del suddetto concorso, è stato ipotizzato un modello che prevede lo svolgimento delle prove scritte presso diverse dislocazioni e precisamente su: 1) Roma Fiera, 2) Milano Fiera, 3) Torino Lingotto, 4) Bologna Fiera, 5) Rimini Fiera, 6) Bari Fiera.

Rappresenta, fin da subito, che questa forma di organizzazione decentrata pur perseguiendo in pieno la finalità della tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti, comporta un incremento dei costi, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, dovuto in gran parte ad una duplicazione dei medesimi in ogni sede, costi che dovranno obbligatoriamente essere sostenuti per concludere la prova scritta di tale procedura concorsuale.

Sulla base dei dati concernenti le spese sostenute per lo svolgimento del precedente concorso di n. 330 posti indetto con D.M. 10 ottobre 2018, è stato possibile effettuare una stima dell'onere complessivo ipotizzato per lo svolgimento delle prove scritte presso le sei sedi individuate nel citato modello organizzativo.

Si è tenuto conto delle voci di costo relative al funzionamento e alla gestione del concorso e precisamente: locazioni, spese di cancelleria, facchinaggio, spese per i dispositivi di protezione individuale, spese per sanificazione, spese per schermatura elettronica e ai costi per il personale della Commissione, del Comitato di vigilanza e del personale di vigilanza sia amministrativa che di sicurezza.

L'onere è stato determinato, in via prudenziale, sulla base dei dati forniti dalla Direzione magistrati di questa amministrazione, in euro 4.130.281,00 complessivi, come riportato nel prospetto seguente:

Sedi	Candidati	Affitto locali per prove scritte	Spese di cancelleria, carta e stampati	Facchinaggio	Schermatura elettronica	D.P.I	Spese di pulizia, allestimento e sanificazione	Costo personale della Commissione				
								Commissione	Comitato di vigilanza	Vigilanza amm.va	Vigilanza di sicurezza	
Roma	2.697	350.000	18.542	50.569	15.000	5.000	40.000	400.000	150.000	50.000	25.000	1.104.111
Milano	2.952	350.000	20.295	55.350	15.000	5.000	40.000	0	150.000	53.433	35.000	724.078
Bologna	2.733	350.000	18.789	51.244	15.000	5.000	40.000	0	150.000	68.869	32.654	731.556
Torino	1.993	250.000	13.702	37.369	15.000	5.000	20.000	0	150.000	45.000	20.000	556.071
Rimini	1.677	250.000	11.529	31.444	15.000	5.000	20.000	0	150.000	40.000	20.000	542.973
Bari	1.229	200.000	8.449	23.044	15.000	5.000	20.000	0	150.000	35.000	15.000	471.493
	13.281	1.750.000	91.307	249.019	90.000	30.000	180.000	400.000	900.000	292.302	147.654	4.130.281

Precisa infatti, che nell'anno 2021 risultano pervenute 13.281 domande di partecipazione al concorso per magistrato ordinario, un numero leggermente inferiore rispetto a quello dell'anno 2019 che risultava pari a 13.823 domande.

Raffrontando i dati rispetto all'ultimo concorso svolto presso una sola sede si evidenzia un incremento dei costi significativo, come si evince dalla tabella sottostante, in ragione dell'aumento del numero delle sedi e anche delle procedure di sanificazione e protezione sanitaria che verranno messe in atto dall'amministrazione nelle previste postazioni e nei locali adibiti allo svolgimento delle suddette prove scritte:

MAGISTRATURA	
Costo complessivo del concorso presso una sola sede	Costo complessivo del Concorso presso sei sedi diverse
1.210.287	4.130.281

Per far fronte agli oneri derivanti dalla proposta in esame, come quantificati dal precedente prospetto si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Si segnala il carattere di prudenzialità della stima dei maggiori oneri evidenziati per l'organizzazione del concorso 2021, tenuto conto che a legislazione vigente sono già presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia risorse finanziarie destinate proprio al funzionamento del concorso in magistratura e precisamente sul capitolo 1461, p.g. 7 – U.D.V. 2.2, che reca uno stanziamento di euro 878.069 per il triennio 2021-2023.

Al riguardo, innanzitutto andrebbe richiesta conferma dell'ipotesi di suddivisione dei candidati in sei sedi posto che essa non è precisata dalle norme in esame ma

soltanto dalla RT e che verrà definita con un decreto ministeriale che dovrà avere parere favorevole del Comitato tecnico scientifico.

Per i profili di quantificazione, pur considerando che la RT reca l'illustrazione dei dati e parametri sconsiderati nella stima degli oneri relativi all'espletamento delle procedure d'esame, sembrerebbe indispensabile l'acquisizione dei dati inerenti i valori unitari assunti nella valutazione delle singole spese, i metodi utilizzati per la quantificazione, in relazione al parametro di volta in volta più indicativo a tal fine.

Inoltre, considerato anche che sono previste spese di personale, dovrebbero fornirsi puntuali indicazioni in merito alle unità considerate nella stima della spesa e, soprattutto, in connessione al relativo costo unitario assunto a parametro nella quantificazione.

Venendo ai profili di copertura, ivi prevedendosi – ai sensi del comma 8 – che l'onere straordinario da sostenersi per la procedura concorsuale per l'accesso in magistratura nel 2021 a carico della dotazione del fondo speciale di parte corrente, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti a valere degli accantonamenti ivi richiamati, nonché in merito all'adeguatezza delle residue risorse a fronte di fabbisogni di spesa eventualmente già programmati.

Quindi, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, pur considerando che l'onere si presenta integralmente riferibile a spesa corrente, coerentemente con la provvista di copertura indicata nella corrispondente dotazione del fondo speciale, andrebbe comunque confermato che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà intera realizzazione nel corso del 2021, dal momento che anche solo l'eventualità che parte delle procedure concorsuali possa aver luogo nel 2022, implica che andrebbero evidenziati i relativi effetti d'impatto della spesa anche per tale anno, perlomeno in termini di impatto sul Fabbisogno di cassa del settore statale.

In proposito, richiamando l'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, andrebbe pertanto richiesto il prospetto riassuntivo degli effetti d'impatto attesi sui saldi per il 2021 ed, eventualmente, per il 2022, tenuto conto della natura economica delle componenti di spesa genericamente ricomprese in quelle indicate come di "funzionamento" dalla RT.³

³ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., *"I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo e raccordi"*, pubblicazione del Dipartimento, pagine 55-56, sul sito *internet* del Dipartimento; SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, *"Relazione sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul Fabbisogno e sull'Indebitamento netto del conto consolidato delle PA"*, Doc. XXVII, pagine 24-25.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb 2021

Nota di lettura n. 206

A.S. 2077: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"

Nota breve n. 20

Le previsioni economiche invernali 2021 della Commissione europea

Nota di lettura n. 207

A.S. 2101: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Nota di lettura n. 210

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (**Atto del Governo n. 242**)

Mar 2021

Nota di lettura n. 209

Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (**Atto del Governo n. 247**)

Nota di lettura n. 208

Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (**Atto del Governo n. 240**)

Nota di lettura n. 211

A.S. 2120: "Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"

Nota di lettura n. 212

A.S. 1662: "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"

Nota di lettura n. 214

A.S. 2133: "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Elementi di documentazione n. 9

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi delle spese per missioni e programmi

Nota di lettura n. 213

Schema di decreto legislativo recante recepimento art. 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 su obblighi in materia di Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 su disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a cessioni nazionali di beni (**Atto del Governo n. 248**)

Nota di lettura n. 215

A.S. 2144: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"